

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 766/AV4 DEL 10/12/2015**

**Oggetto: PAGAMENTO SPESE LEGALI AL DR. T.M. – ART. 25 CCNL DIRIGENZA
MEDICA 1998 – 2001**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di accogliere la richiesta di rimborso di spese legali del Dott. T.M. (si omettono nome e cognome ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali) nonché la disposizione del medesimo di pagare direttamente le stesse all'Avv. Francesco Pelagallo per l'importo di € 12.173,91, oltre rimborso spese 15%, IVA e CAP, relative al procedimento civile n. 2440/05 R.G. avanti al Tribunale di Fermo;
2. di dare atto che, la somma complessiva di € 17.763,20 sarà registrata al conto n. 0521030301/LEG della contabilità generale dando atto che è coerente ed economicamente compatibile con il budget 2015 dell'Area Vasta n. 4 e sarà pagata all'Avv. Francesco Pelagallo con versamento sul/c/c bancario IBAN IT21 L061 5069 670C C016 0058 890;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Direttore della Area Vasta n. 4
Dott. Licio Livini**

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOS Ufficio Legale

L'Avv. Francesco Pelagallo con lettera del 14/05/2015 ha richiesto che siano rimborsate al Dott. T.M. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali), già dipendente di questo Ente ed ora collocato a riposo, le spese legali relative al procedimento civile n. 2440/2005 R.G. avanti al Tribunale di Fermo promosso dalla Sig.ra I.G. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) che richiedeva un risarcimento danni di € 279.236,57 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La Sig.ra I.G. aveva notificato in data 6/10/2005 atto di citazione con il quale evocava in giudizio l'ASUR Z.T. n. 11 e tre medici dipendenti, fra i quali il Dr. T.M., chiedendo il risarcimento danni per i postumi conseguenti a prestazioni chirurgiche effettuate all'Ospedale di S. Elpidio a Mare nell'anno 2000.

Con sentenza definitiva e non appellata n. 436/2015, depositata il 28/4/2015, il Tribunale Civile di Fermo così stabilisce, fra l'altro :

.....*Sul punto appare esaustivo rilevare la fondatezza per quanto di ragione delle pretese risarcitorie dell'attrice, evincibile dalle risultanze della CTU del Prof. Piergiorgio Fedeli e l'esclusione della responsabilità dei convenuti Dr. S.T. e Dr. T.M. nella causazione dell'evento dannoso, come affermato nella sentenza della Corte di Appello Sez Promiscua n. 2170/12.....*

Per quanto riguarda le spese legali sub nella fattispecie concreta non è operativa la polizza Unipol "Tutela Giudiziaria" n. 48975447, datata 29/12/2006, che all'art. 8 prevede :

"Le garanzie di polizza valgono anche per imputazioni relative a fatti avvenuti nei 2 anni anteriori alla stipula del contratto, se sconosciuti all'assicurato".

Infatti il dipendente era a conoscenza dei fatti poiché era stato indagato dall'anno 2000 nel procedimento penale n. 2244/00 R.G. Mod. 21 avanti alla Sez Dist. del Tribunale di Fermo in Sant'Elpidio a Mare ai sensi degli artt. 113 c.p. e 590 c.p per i medesimi fatti oggetto della causa civile ed aveva già richiesto il patrocinio legale dell'ente. Come dichiarato anche nella sentenza definitiva e non appellata n. 436/2015 il Tribunale di Fermo prendeva atto anche della assoluzione a livello penale emessa con sentenza della Corte di Appello Sez Promiscua n. 2170/12.

A seguito di contestazione del quantum formulata dall'Ufficio Legale A.V. 4 l'Avv. Francesco Pelagallo ha rideterminato le spese legali richieste e la domanda di rimborso può comunque trovare accoglimento in base all'art. 25 del CCNL dirigenza medica veterinaria 1998-2001 che prevede:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 4 del DPR 270/87".

Le spese legali evidenziate appaiono rispondenti alla tipologia di incarico professionale conferito e svolto, considerato il decennale contenzioso e l'esito del giudizio.

L'art. 25 del CCNL dirigenza medica veterinaria 1998-2001 può trovare applicazione in quanto non vi è stato conflitto di interessi fra la posizione dell'ente e quella del Dr. T.M..

Inoltre il Dr. T.M con propria dichiarazione sottoscritta autorizza il pagamento delle competenze professionali direttamente all'Avv. Francesco Pelagallo.

In considerazione della necessità di rimborsare le spese legali, si propone al Direttore dell'Area Vasta n. 4 di Fermo quanto segue:

1. accogliere la richiesta di rimborso di spese legali del Dott. T.M (si omettono nome e cognome ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali) nonché la disposizione del medesimo di pagare direttamente le stesse all'Avv. Francesco Pelagallo per l'importo di € 12.173,91, oltre rimborso spese 15%, IVA e CAP, relative al procedimento civile n. 2440/05 R.G. avanti al Tribunale di Fermo;
2. di dare atto che la somma complessiva di € 17.763,20 sarà registrata al conto n. 0521030301/LEG della contabilità generale dando atto che è coerente ed economicamente compatibile con il budget 2015 dell'Area Vasta n. 4 e sarà pagata all'Avv. Francesco Pelagallo con versamento sul c/c bancario IBAN IT21 L061 5069 670C C016 0058 890;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Dirigente UOS LEGALE

Avv. Domenico Capriotti

Il Direttore UOC Bilancio

Si attesta che i costi di cui al presente atto rientrano nella disponibilità economica del budget provvisorio 2015 (Autorizzazione AV4 ALTRO N. 33 SUB 8)

Il Direttore
Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Nessun allegato